

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC)
VITERBO 1

ALLEGATO B

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
DIRETTO PER LA FORNITURA DI FAGIANI RIPRODUTTORI PER IL
RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA
DELL’ATC VT1 ANNO 2026

CAPITOLATO SPECIALE

Art.1 – Oggetto dell'indagine di mercato

L'oggetto dell'indagine di mercato consiste nel garantire l'opportuna fruibilità venatoria della specie fagiano (*Phasianus colchicus*) nei territori di competenza di questo ente. Il ripopolamento faunistico e la riproduzione delle specie cacciabili rientra infatti tra le attività degli ambiti territoriali di caccia riconosciute dalla l. n.157/92; tra queste, il fagiano è oggetto di interesse e di intenso prelievo venatorio.

Non si hanno conoscenze specifiche e dettagliate delle popolazioni di fagiani dell'ATC VT1, ma è stato ritenuto utile, al fine di consentire il raggiungimento di uno *status* ottimale, supportare le stesse con ripopolamenti faunistici. Questi ripopolamenti saranno effettuati nel periodo invernale al fine di assicurare un buon insediamento sul territorio in tempo utile per il periodo riproduttivo.

In esecuzione del Decreto del Commissario n. 41 del 24/09/2025, l'ATC VT 1 intende procedere ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 ad acquisire preventivi non vincolanti per l'affidamento diretto della fornitura, nei modi sotto indicati:

- acquisto di n. 2.600 (duemilaseicento) fagiani riproduttori (*Phasianus colchicus*) allevati in cattività, di età superiore ai dieci mesi;

- importo a base d'asta: euro 49.200,00 (quarantonovemiladuecento) IVA 22% compresa.

Il numero dei selvatici da acquistare potrebbe mutare in base ai costi di approvvigionamento o alle necessità del bilancio.

L'immissione della selvaggina per ogni singolo Comune sarà stabilita con successivo atto dell'ATC VT 1, al quale l'operatore affidatario dovrà attenersi per le consegne.

Art. 2 – Requisiti della fornitura

Requisiti essenziali:

1. Rapporto tra i sessi: preferibilmente 1 maschio / 4 femmine, la proporzione può essere diversificata anche a 1 maschio / 3 femmine ma la ditta interessata è tenuta a specifica in offerta. Sarà valutato positivamente lo sbilanciamento a favore degli animali di sesso femminile.
2. I soggetti dovranno essere sani, esenti da qualsiasi malattia ed accompagnati da certificazione sanitaria. I certificati dovranno essere intestati al fornitore, al fine di evitare subappalti.
3. L'ATC si riserva di assistere, a campione, alle fasi di identificazione, traslocazione nei recinti di ambientamento e successiva cattura.
4. I fagiani dovranno essere muniti di anello di identificazione con indicazione dell'allevamento di provenienza.
5. Gli animali dovranno essere allevati in strutture dotate di ampie voliere inerbite esterne, a partire dalla terza/quarta settimana dalla schiusa con approccio "dentro/fuori".

6. Programma alimentare dei soggetti in vendita: per le prime 4 settimane l'alimentazione dovrà essere stata effettuata con mangimi specifici ad alto contenuto proteico di origine animale (starter 28 – 30% PG) e progressivo arricchimento in fibra della razione a partire dall'8%, al cambio di alimentazione, sino al 12-16% all'ottava settimana; a partire dalla quarta settimana dovrà essere stata fornita a terra (in voliera) miscela di granaglie e alimenti vegetali verdi. Il soddisfacimento dei fabbisogni vitaminici e minerali dovrà essere stato assicurato in ogni fase a mezzo di fornitura di alimento integrato conforme ai fabbisogni nutritivi specifici.

7. La densità di allevamento dovrà essere stata compresa tra uno e due capi/m².

8. In voliera gli animali devono aver avuto a disposizione ambienti complessi, con alternanza di colture cerealicole o di loro miscugli, copertura erbacea o arbustiva spontanea ed aree aperte drenanti per lo spolvero.

9. I fagiani devono aver avuto in voliera la presenza di posatoi arborei o arbustivi naturali; in alternativa o ad integrazione deve essere stata garantita la presenza di posatoi artificiali larghi 5 – 6 cm ad altezza di almeno 1 m dal suolo (1 m lineare per 6 fagiani).

Requisiti preferenziali, da documentare obbligatoriamente nella Relazione Tecnica:

- a. presenza di schermatura alla vista dell'uomo in ogni fase/struttura di allevamento;
- b. assenza del parabecco durante il ciclo di allevamento.
- c. adozione di protocolli alimentari che prevedano la somministrazione di larve ed insetti vivi durante le prime 3-4 settimane di vita;
- d. minore densità di allevamento;
- e. presenza di barriere anti-pedinamento perpendicolari alla rete perimetrale al fine di favorire l'involò ostacolando il pedinamento.

Art. 3 – Soggetti ammessi all'indagine di mercato

Sono ammessi all'indagine di mercato gli operatori specializzati nel settore di attività oggetto della presente fornitura.

Per la definizione di operatori economici si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della direttiva n.2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (come anche chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08)).

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, non è ritenuta necessaria nel presente affidamento in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, o "contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore", senza quindi oneri per la sicurezza.

Art. 4 – Modalità di consegna

Il periodo di consegna sarà fissato compatibilmente con le condizioni meteorologiche e comunque nel periodo compreso tra il 28 febbraio ed il 10 marzo 2026.

Le consegne dovranno essere effettuate al massimo in due spedizioni separate, con automezzi abilitati al trasporto di animali vivi e coperti di assicurazione.

Per ogni automezzo dovrà essere presente un autista con patentino autorizzato al trasporto di animali vivi ed un altro operatore addetto alle operazioni di carico e scarico.

La selvaggina dovrà essere accompagnata da:

- dichiarazione di provenienza degli animali, corredata da attestazione sanitaria rilasciata dal servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio dell'azienda di provenienza, attestante che la selvaggina non presenta alcun sintomo di malattia ed esente da vincoli sanitari per l'immissione in libertà;
- la documentazione dovrà essere integrata dalla dichiarazione rilasciata dalla ASL competente, attestante che l'impianto si trova in buone condizioni igienico-sanitarie.

Subito dopo il controllo a campione da parte degli organi competenti, sia per le verifiche di ordine sanitario che di rispondenza alle caratteristiche richieste (rapporto di sesso, sana e robusta costituzione, età, inanellamento dei soggetti), gli animali costituenti la fornitura dovranno essere trasportati, a spese ed a cura del fornitore, nei territori comunali e nelle zone a questi interne, come meglio saranno specificate dall'ATC VT 1.

Art. 5 – Obblighi dell'affidatario

L'operatore affidatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento della fornitura, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, garanzia definitiva a sua scelta tra cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 53, d.lgs. 36/2023, con le modalità di cui al medesimo e dell'art. 106, dello stesso d.lgs., pari al 10% dell'importo contrattuale (calcolato senza IVA).

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia dovrà avere validità fino alla scadenza del contratto e sarà svincolata secondo il disposto del citato d.lgs. 36/2023.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ATC VT 1.

La garanzia dovrà prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ATC VT 1.

L'affidatario in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee, rilasciata da organismi accreditati, ha diritto al beneficio della riduzione del 50% dell'importo della cauzione. In tal caso dovrà essere prodotta copia conforme della certificazione. Per quanto non indicato, si rinvia al sopra citato art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 6 – Corrispettivo della fornitura e pagamenti

L'importo complessivo della fornitura ammonta ad euro 40.300 (quarantamilatrecento) più IVA 22% e complessivamente ad euro 49.200,00 (quarantanovemiladuecento). L'amministrazione si riserva la facoltà di estendere il contratto per servizi complementari che dovessero derivare da circostanze impreviste o derivanti da legislazione integrativa urgente necessari all'esecuzione del contratto come strettamente necessari al suo perfezionamento.

Nel caso in cui si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni del contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

Il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste a condizioni contrattuali da stabilirsi.

Con riferimento e ad integrazione di quanto stabilito nella seguente parte tecnica, i suddetti costi devono intendersi onnicomprensivi di tutti i costi inerenti il servizio oggetto dell'appalto.

L'ATC VT1 provvederà al pagamento dei compensi spettanti all'affidatario su presentazione di fatture elettroniche e dei documenti di trasporto relativi. Le fatture saranno trasmesse esclusivamente in formato elettronico, come dalle disposizioni normative previste dal D.M. Finanze 03/04/2013, n. 55 e s.m.i. .

Le fatture saranno liquidate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento previo controllo della regolarità contributiva (DURC), ai sensi del D.M. Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007 e successiva circ. min. 05/02/2008, n.5.

Il ritardato pagamento per causa del gestore (ritardata fatturazione o mancata regolarità del DURC) escluderà automaticamente qualunque pretesa di pagamento di interessi da parte del gestore.

Art. 7 – Penali

Per eventuali non conformità all'appalto l'ATC VT 1 si riserva la facoltà:

- di risolvere il contratto nei casi di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura;
- di richiedere la sostituzione di tutta o parte della fornitura che dovesse essere non perfettamente conforme al presente avviso.

L'ATC VT 1, valutate le circostanze, potrà assoggettare l'affidatario ad una penale pari al cinque per mille dell'importo complessivo netto della fornitura non consegnata, per ogni giorno continuativo di ritardo rispetto al termine indicato nella lettera d'ordine.

Analoga penale verrà applicata per la fornitura o parte di essa della quale l'ATC VT 1 richieda la sostituzione per selvaggina non conforme al presente Capitolato.

L'importo della penale sarà trattenuto sull'ammontare della fattura non ancora pagata e, in difetto, sulla cauzione.

L'ATC VT 1, oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di acquistare presso altri operatori qualificati la fornitura non sostituita o non fornita nei termini indicati in danno dell'operatore economico inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

Qualora si verificano nel corso della fornitura più di tre inadempienze contrattuali debitamente contestate, l'ATC VT 1 si riserva il diritto di risolvere il contratto, senza bisogno di diffida o costituzione in mora. In tal caso si provvederà a nuovo affidamento della fornitura, in danno dell'operatore economico inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

L'applicazione della sanzione pecuniaria sarà preceduta dalla formalità della contestazione degli addebiti, a mezzo di comunicazione all'affidatario del servizio inoltrata a mezzo PEC.

Art. 8 – Criterio determinativo prescelto

Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento agli elementi e sub-elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi e sub-punteggi massimi a loro attribuibili e sulla base dei seguenti elementi e rispettivi parametri:

- a) Per la valutazione del merito tecnico-qualitativo punteggio massimo 60 punti (punteggio tecnico)

Massimo punti 30	<p>a) Valutazione della relazione tecnico-operativa, in merito all'organizzazione generale dell'attività produttiva, con particolare riferimento alla pianificazione/esecuzione/gestione del protocollo di allevamento/ambientamento, della gestione igienico-sanitaria degli animali, e degli ambienti di allevamento ed alla sicurezza (Max 20)</p> <p>b) Titoli di preferenza aggiuntivi, opportunamente documentati nella relazione tecnico-operativa (Max 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. presenza di schermatura alla vista dell'uomo in ogni fase/struttura di allevamento: presente = 2, assente = 0 b. assenza del parabecco durante il ciclo di allevamento = 5, presenza = 0 c. adozione di protocolli alimentari che prevedano la somministrazione di larve ed insetti vivi durante le prime 3-4 settimane di vita: presenti = 1, assenti = 0 d. minore densità di allevamento: 4 m²/capo=1, 3 m²/capo= 0 e. presenza di barriere anti-pedinamento perpendicolari alla rete perimetrale al fine di favorire l'involò ostacolando il pedinamento: presente = 1, assente = 0
massimo punti 25	<p>Valutazione della descrizione dello svolgimento della fornitura:</p> <p>a) attenzione al benessere della selvaggina nelle fasi di trasporto della stessa: Meno di 2h = 10 punti, tra 2 e 3 h = 7 punti, tra 3 e 5 h = 4 punti, più di 5 ore = 0 (indicare il percorso)</p>

	b) b) Rapporto dei sessi forniti: rapporto sessi 1M:3F = 10 punti, 1M:4F = 15 punti
massimo punti 5	Curriculum della ditta e credenziali indicante le forniture di selvaggina similari a quella prevista nel presente bando con indicazione e/o attestazioni di eventuali altri ATC forniti

b) offerta economica: punteggio massimo 40 punti, calcolato con la seguente formula

$$\text{Punteggio Economico (Pe)} = \text{Pb} \times 40 : \text{Pc}$$

Dove: Pe è il punteggio economico assegnato al concorrente in esame; Pb è il prezzo più basso tra i prezzi offerti dai concorrenti; Pc è il prezzo offerto dal concorrente in esame.

Il punteggio finale (Max 100) da assegnare a ciascun concorrente è espresso dalla seguente formula:

$$\text{Il Punteggio totale (Ptot)} = \text{Pe} + \text{punteggio tecnico.}$$

Art. 9 – Stipula del contratto

Si stabilisce di procedere alla stipula del contratto da sottoscrivere a seguito di determinazione di affidamento della fornitura, secondo l'uso del commercio (consistente nella sottoscrizione della presente comunicazione e del Capitolato Speciale, ai sensi dell'art.18, comma primo del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.).

Trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma primo, lettera b), del citato decreto, il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del d.lgs. 36/2023 non si applica.

La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento della fornitura di cui all'art. 99 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i..

Il gestore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta ed ogni altra circostanza che interessi la fornitura.

Art. 10 – Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i..

Il subappalto è concesso, previa autorizzazione dell'ente, fino ad un massimo del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi d.lgs. n.36/2023.

Il mancato rispetto dei divieti di cui sopra comporta, a giudizio insindacabile della Stazione, la risoluzione del contratto medesimo per colpa grave dell'appaltatore.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. n.50/2016, a condizione che il concessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il

contratto di cessione, in originale o copia autenticata, sia trasmesso alla stazione prima o contestualmente all'emissione delle fatture.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, ai sensi della l. n.13/08/2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), è obbligato:

- ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ad utilizzare bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, c.9/bis, della sopra citata legge.

L'aggiudicatario dovrà comunicare, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, c. 7, della l. n. 136/2010 e s.m.i., nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad adoperare sugli stessi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, c. 9/bis, della l. n.136/2010 e s.m.i. .

Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata a questa stazione.

Art. 12 – Ordine da tenersi nell'andamento del servizio

L'affidatario dovrà eseguire gli interventi richiesti attenendosi alle disposizioni previste nel presente Capitolato.

Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione della fornitura dovranno essere tecnicamente adeguate agli interventi da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa in materia di antinfortunistica.

L'affidatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutto quanto occorrente per garantire la più completa sicurezza dei luoghi durante l'esecuzione della fornitura per l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Tutte le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.

Art. 13 – Responsabilità ed obblighi dell'affidatario

Il soggetto affidatario è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che dovessero derivare alle persone, animali e/o cose durante l'esecuzione della fornitura.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti il soggetto affidatario dovrà sollevare comunque la stazione da ogni responsabilità.

Il soggetto affidatario sarà obbligato a fornire, per tutta la durata della fornitura, le maestranze necessarie per le consegne degli animali. Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione della fornitura dovranno essere tecnicamente adeguate al servizio da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa vigente in materia di antinfortunistica.

Il soggetto affidatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutto quanto occorrente per garantire la più completa sicurezza dei luoghi durante l'esecuzione della fornitura per l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Il soggetto affidatario rimarrà in ogni caso il solo responsabile dei danni di qualunque natura ascrivibili in qualsiasi modo al suo comportamento.

Art. 14 – Assolvimento compiti relativi alla sicurezza

La fornitura dovrà essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene e nel rispetto di quanto stabilito dal capitolato per la fornitura.

Il soggetto affidatario non potrà iniziare o continuare l'esecuzione della fornitura qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Gli operatori dovranno avere in dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per l'espletamento della fornitura.

L'affidatario della fornitura dovrà utilizzare macchine e attrezzature, necessarie per lo svolgimento delle attività, che siano conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli operatori sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione della persona sotto l'esclusiva responsabilità dell'affidatario della fornitura. A riguardo lo stesso conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme contenute nel d.lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché dei rischi specifici del proprio lavoro.

Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell'accaduto sarà interamente ed esclusivamente a carico dell'affidatario della fornitura.

Art. 15 – Recapiti

Il soggetto affidatario deve eleggere domicilio presso la propria sede; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio, della persona o dei sotto citati recapiti, deve essere comunicata -entro 24 ore dal suo avvenimento- a questo ente.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire alla stazione la presenza dei seguenti recapiti per l'intera durata del contratto:

- a) telefono cellulare di reperibilità;
- b) telefono fisso presso l'ufficio operativo;
- c) casella di posta elettronica;
- d) PEC: posta elettronica certificata, ove ricevere comunicazioni ufficiali inerenti la fornitura.

Art. 16 – Accettazione del Capitolato Speciale

A titolo di piena e incondizionata accettazione, il presente Capitolato dovrà essere firmato digitalmente dall'affidatario ed allegato alla presentazione dell'offerta.

Art. 17 – Normativa di riferimento

Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Oltre al presente Capitolato, la normativa di riferimento è citata nel seguente elenco, indicativo e non esaustivo:

NORMATIVA GENERALE

- D.lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- D.lgs. 09/04/2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.;
- Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- D.lgs. 18/08/2006, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i.;
- Legge 19/03/1990, n. 55, e s.m.i., ad esclusione degli articoli abrogati n. 17, commi 1[^] e 2[^], n. 18, n. 19, commi 3[^] e 4[^], ed art. 20;
- Determinazioni e provvedimenti dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito denominato “ANAC”;

Si intendono altresì applicate tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, ordinanze, linee guida, circolari, indicazioni operative, chiarimenti e note esplicative non espressamente elencate, emanate e vigenti in materia dallo Stato e dalla Regione Lazio.